

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA



NUMERO 5

ROMA, 1 APRILE 1971

CONSULTAZIONE SUGLI ARGOMENTI DEL SINODO DEI VESCOVI	pag.	93
CONSULTAZIONE DEI VESCOVI CIRCA L'AMMISSIONE ALLO STATO CLERICALE, GLI ORDINI MINORI E IL DIACONATO	"	97
CONSULTAZIONE DEI VESCOVI CIRCA LA SANTIFICAZIONE DEI GIORNI FESTIVI	"	99
RELATIO DE OBSERVANTIA CANONICAE MATRIMONIORUM DISCIPLINAE	"	100
IN RICORDO DI MONS. ALBERTO CASTELLI	"	101
VOTAZIONE DEI VESCOVI CIRCA IL DOCUMENTO PASTORALE "VIVERE LA FEDE OGGI"	"	102
MESSAGGIO PER LA "GIORNATA UNI- VERSITARIA" 1971	"	103
LETTERA AL PRESIDENTE DELLA CON- FERENZA EPISCOPALE BRASILIANA	"	104
IL DOCUMENTO NORMATIVO DELLA CON- SULTA GENERALE DELL'APOSTOLATO DEI LAICI	"	105
ISTITUTI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI	"	106

CONSULTAZIONE SUGLI ARGOMENTI DEL SINODO DEI VESCOVI

SYNODUS EPISCOPORUM - PROT. N. 227/71 - E CIVITATE VATICANA, DIE 2.2.1971.
E.mo ac. Rev.mo Domino Antonio Card. Poma, Praesidi Conferentiae Episcoporum Italiae.

Venerabilis Frater,

honoris mihi duco transmittere Tibi omnibusque Sodalibus Conferentiae Episcoporum cui praees, hisce adiuncta fascicula quae inscribuntur "De Sacerdotio ministeriali - Lineamenta argumentorum de quibus disceptabitur in proximo secundo coetu generali Synodi Episcoporum".

Textus documenti considerandus est tamquam basis pro ulteriori investigatione circa problemata quae respiciunt argumentum de sacerdotio ministeriali, prout a generalibus Ecclesiae normis et legibus definitum est, atque attentis hodiernis vitae Ecclesiae adiunctis.

Argumentum de sacerdotio ministeriali, in proximo coetu generali Synodi tractandum, modo quidem particulari Presbyteros afficit. Quapropter valde opportunum videtur ut ipsi sacerdotes in praeparatione proximae Synodi partem agere possint idque sane quidem cum ipsi, una cum Episcopo, idem sacerdotium idemque Christi ministerium participant. Episcopi autem "illos habent ut necessarios adiutores et consiliarios" (*Presb. Ord.*, n.7.).

His consideratis, Consilium Secretariae Generalis Synodi Episcoporum proposuit ac suggestit ut de themate sacerdotii ministerialis in Synodo tractando consultatio inter ipsos sacerdotes ab Episcopis promoveatur. Praedictam suggestionem Consilii Summus Pontifex libenti animo accepit.

Proinde unusquisque Episcopus velit interrogare suum Presbyterium circa problemata quae in fasciculo indicantur. Distributio textus huius documenti non videtur esse aptior modus ad consultationem promovendam. Opportunum potius videtur ut ipsi Episcopi quaesita pro consultatione Presbyterorum redigant seu formulent iuxta tenorem quaestionum quae in ipso documento delineantur.

In ipsa autem consultatione prae oculis habeantur in primis illae quae stiones quae essentialia videntur pro ipso argumento tractando et quae cum eodem argumento intime connectuntur.

Ulterior investigatio duplici modo fiet: imprimis, apud ipsas Episcoporum Conferentias, ad normam art. 23, § 1: "Res, quas pertractandas Summus Pontifex in Synodi convocatione statuerit; ab unaquaque Episcoporum Conferentia vel coetu Episcoporum ritus Orientalis, studiose antea perspiciantur oportet".

Deinde, sententia uniuscuiusque Episcoporum Conferentiae "a singulis Sodalibus pro Synodo deputatis in Synodi coetu exprimitur" (art. 23, § 3); hi enim Conferentias Episcopales repraesentant et nomine ipsarum in coetu Synodi loquuntur (cfr. art. 35, § 1, n. 3).

Ad melius praeparandam disceptationem in ipsa Synodo, opportunum videtur ut Conferentiae Episcopales suas animadversiones circa documentum de sacerdotio ministeriali, iam ante Synodi celebrationem ad hanc Secretariam in scriptis transmittant. Quare rogo Te, Venerabilis Frater, ut illas animadversiones Conferentiae Episcoporum cui praees, ante diem 15 augusti ad Secretariam Synodi mittere velis.

Consilium Secretariae Synodi Episcoporum proposuit etiam, ut quidam Presbyteri in ratione Auditorum disceptationibus de sacerdotio ministeriali in proxima Synodo participant. Propositum hoc Summus Pontifex libenter approbavit. Sacerdotes illi, desumpti ex variis continentibus orbis terrarum, praesentes erunt in sessionibus plenariis Synodi et assistent in laboribus "circularum minorum" Synodi.

Ulteriores notitias de modo quo sacerdotes isti seligendi sunt ad Te mittere curabo.

Lineamenta secundi argumenti, de iustitia in mundo videlicet, ad Te quam primum pervenire satagam. Documentum illud nondum exaratum est et proinde impossibile est illud, una simul cum documento de sacerdotio ministeriali, Tibi transmittere.

Hanc nactus opportunitatem, rogo Te, Venerabilis Frater, ut faveas cum hac Secretaria Generali nomina eorum qui electi fuerint (Delegati et Substituti) saltem duobus mensibus ante Synodi generalem coetum inchoandum (cfr. art. 3, § 1, n. 6 et § 2, n. 3 Ordinis), communicare.

Summi Pontificis est ratam habere Membrorum seu Sodalium electionem (cfr. art. 1, n. 2 et art. 6, § 3).

Memorare etiam iuvat praescriptum art. 7 Ordinis: Sodales electi exhibere debent, ineunte Synodi coetu, Summo Pontifici, per Secretarium Generalem, authenticum suae deputationis instrumentum a Praeside necnon a Secretario uniuscuiusque Conferentiae, vel, si de Religiosis agatur, a Praeside et a Secretario Unionis Superiorum Generalium subsignatum. Rogantur ergo Synodi Sodales, qui electi sunt, ut huiusmodi instrumentum, rite confectum, secum afferant.

Quae dum Tecum communico, omnia fausta Tibi a Deo adprecor atque, qua par est, observantia me profiteor

Tibi add.mum

+ LADISLAUM RUBIN, *Secr. Gen.*

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 905/71 - ROMA, 11.III.1971. Lettera circolare della Segreteria Generale ai Membri della C.E.I.

in vista della prossima Assemblea Generale e secondo le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, mi pregio di rimmetterLe, in plico a parte, il fascicolo "De Sacerdotio Ministeriali - Lineamenta de quibus disceptabitur in secundo coetu generali" del Sinodo. Agli Ordinari diocesani il fascicolo viene spedito in triplice copia.

Trattandosi di un documento di studio, si raccomanda di utilizzarlo con la dovuta riservatezza.

L'approfondimento del tema dovrà tener conto della necessaria chiarificazione sia sul piano dottrinale, sia sul piano pratico e pastorale.

Nella nota allegata sono state riassunte alcune indicazioni metodologiche per la consultazione diocesana e regionale.

Il fascicolo sull'altro tema del Sinodo ("De Iustitia in mundo") sarà inviato appena ci verrà rimesso da quella Segreteria.

ALLEGATO

1.- Il materiale per la consultazione, predisposto dalla Segreteria del Sinodo, è contenuto in due documenti, uno sul "Sacerdozio ministeriale", l'altro sulla "Giustizia nel mondo".

Agli Ordinari diocesani vengono spedite tre copie di ciascun documento, per consentire la consultazione riservata di esperti.

2.- Per la consultazione del Presbiterio, secondo i suggerimenti dati dalla medesima Segreteria del Sinodo, ogni Vescovo puo' redigere un questionario, desumendo i quesiti dal fascicolo.

Altrettanto potra' essere fatto per la consultazione dei laici, specialmente sul tema della "Giustizia nel mondo".

De Sacerdotio ministeriali

3.- Per lo studio di questo argomento si tenga presente anche il materiale raccolto nel volume "Il Sacerdozio ministeriale" (Editrice Studium, Roma 1970) che riporta tutti i documenti della VI Assemblea Generale della C.E.I.

4.- Sul piano diocesano potra' essere sufficiente un riesame di quegli atti per redigere un rapporto aggiornato sui vari aspetti e offrire un orientamento ai rappresentanti del Consiglio Presbiterale che dovranno partecipare ai lavori della Commissione regionale del Clero.

5.- Sul piano regionale, su invito del Vescovo incaricato per il Clero, si riuniranno i membri eletti dai Consigli Presbiterali delle singole diocesi, per l'esame e la discussione delle risposte. Le conclusioni verranno presentate alla Conferenza Episcopale regionale.

6.- I Religiosi potranno essere interessati ad elaborare le loro particolari proposte, in seno o a fianco dei Consigli Presbiterali e delle Commissioni regionali.

De Iustitia in mundo

7.- L'argomento richiede specifica competenza. Percio' si suggerisce che lo studio venga affidato ad esperti, sia sul piano diocesano, sia sul piano regionale, con l'avvertenza che non manchi un particolare interessamento dei laici.

8.- In diocesi potrebbero essere designati due esperti e dare ad essi l'incarico di organizzare, con apposito questionario (cfr. n. 2), incontri di studio con gruppi di persone qualificate; oppure svolgere lo stesso lavoro nel Consiglio Pastorale e, in una o piu' riunioni - dopo la presentazione del tema a cura dei due esperti, e ampia discussione - far predisporre delle conclusioni orientative.

9.- In regione si puo' ripetere con gli esperti quanto e' stato indicato al n. 5.

* * *

10.-Seguendo questo schema di lavoro, i documenti che dovranno elaborare le Conferenze regionali, potranno avvalersi dell'apporto del Clero, dei Religiosi, dei Laici.

11.-Il testo del documento finale delle Conferenze regionali, redatto in forma chiara e sintetica, dovrà pervenire alla Segreteria della C.E.I. entro e non oltre il 25 maggio p.v..

12.-Per uno svolgersi raccordato dei vari momenti della consultazione le Conferenze regionali sono invitate a designare due Vescovi relatori, uno per ciascuno dei due temi.

Questi due Vescovi potrebbero partecipare, a seconda della loro particolare competenza, uno ai lavori della Commissione regionale del Clero, l'altro all'incontro regionale degli esperti; potrebbero riferire in sede di Conferenza Episcopale e cooperare più direttamente alla stesura del documento di cui al n. 11.

13.-Per la stesura della bozza di relazione nazionale da discutere in Assemblea, saranno convocati a Roma i due Vescovi relatori di ciascuna Conferenza regionale.

Più dettagliate istruzioni in merito saranno date quanto prima possibile.

CONSULTAZIONE DEI VESCOVI CIRCA L'AMMISSIONE ALLO STATO CLERICALE, GLI ORDINI MINORI E IL DIACONATO

La Nunziatura Apostolica in Italia, con lettere n. 1501/71 e n. 1502/71 del 26.2.1971, ha trasmesso copia di due progetti di Motu Proprio, l'uno riguardante l'ammissione allo stato clericale e l'aggiornamento delle norme relative agli Ordini Minori, l'altro concernente alcune disposizioni circa il Diaconato; ha pure inviato copia dello schema dei riti liturgici corrispondenti ai due Ordini Minori del Lettorato e dell'Accolitato e ad alcune varianti nell'Ordinazione dei Diaconi..

I documenti erano accompagnati da una lettera della Sacra Congregazione dei Sacramenti e da una premessa al Rito della Sacra Congregazione per il Culto Divino, che si riportano per opportuna conoscenza:

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS - N. 221/69 - ROMAE, DIE 25.2.1971.
Em.mo Domino Card. Antonio Poma, Praesidi Conferentiae Episcopalis Italiae.

Eminentissime Praeses,

Haec Congregatio, Summi Pontificis voluntati obsequens, ad exitum perduxit studium circa recognitionem vigentis disciplinae canonicae de Prima Tonsura, Ordinibus Minoribus ac Subdiaconatu. Nonnullae insuper normae confectae sunt ad Sacrum Diaconatus Ordinem spectantes.

Quorum studiorum documenta, id est, Schemata duorum "Motu Proprio" subiecta sunt augustae considerationi Summi Pontificis, Qui disponere dignatus est ut eadem Conferentiis Episcopalibus significarentur.

Honori, igitur, mihi duco exemplar "Litterarum Apostolicarum", huic annexum, Tibi mittere, humaniter rogans Eminentiam Tuam ut Episcopalis Conferentia istius Nationis, perlecto ac examinato utroque documento, votum ac observationes de iisdem huic Dicasterio, intra quattuor menses, si possibile sit, aperire ac significare dignetur.

Quae dum praestolor, occasionem perlibenter nanciscor sensus mei obsequii Tibi pandendi quibus me profiteor

Eminentiae Tuae Rev.mae
addictissimum in Domino

JOS. CASORIA, *Secr.*

ANTONIUM CARD. SAMORE, *Praef.*

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO - RITUS etc.

Sequentibus paginis praebentur schemata ritus admissionis in statum clericalem, Ordinationis lectorum et Ordinationis acolythorum, confecta ad normam Litterarum Apostolicarum *Ministeria quaedam*.

Subsequuntur "Variationes in ritu Ordinationis diaconorum, qui ad presbyteratum accedere cupiunt", paratae ad normam Litterarum Apostolicarum *Ad pascendum*.

Schemata proponuntur ad Conferentias Episcopales una cum praedictis Documentis, ut ea cognoscant atque animadversiones, si quas utiles et opportunas existimaverint, mittant intra tempus a S. Congregatione pro Disciplina Sacramentorum statutum.

25 ianuarii 1971

A. BUGNINI, a Secretis S. C. pro Cultu Divino

* * *

In plico a parte viene spedito a tutti i Vescovi copia dei tre documenti, insieme ad un modulo per le osservazioni e il "voto" che, debitamente redatto e firmato, deve essere rispedito alla Segreteria della C.E.I. entro e non oltre il 31 maggio 1971; tale scadenza si rende necessaria per poter presentare in tempo utile ai competenti Dicasteri il risultato della consultazione..

CONSULTAZIONE DEI VESCOVI CIRCA LA SANTIFICAZIONE DEI GIORNI FESTIVI

Si prega di far pervenire alla Segreteria Generale della C.E.I., entro e non oltre il 31 maggio 1971, il "voto" richiesto dalla seguente lettera della S. Congregazione per il Clero, servendosi del modulo inserito in questo numero del "Notiziario".

SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS - PROT. N. 133612/I - ROMAE, DIE 28.2.1971.
E.mo Domino D. Antonio Poma, Archiepiscopo Bononien.

Eminentissime Domine,

Haec Sacra Congregatio in animo habet parare studia et sententias colligere pro convocatione suae Plenariae Congregationis S.R. Ecclesiae Cardinalium et Episcoporum ad videndum de "Sanctificatione dierum festorum".

Revera, tota haec materia de sanctificatione dierum festorum plures iam habuit indicationes et vota occasione Concilii Oecumenici Vaticani II, de quibus tamen haud possibile fuit pertractare.

Nunc autem, ingravescente in dies neglegentia sanctificationis dierum festorum, hoc Sacrum Dicasterium enixe rogat Eminentiam Tuam qua Praesidem Conferentiae Episcoporum istius Ditionis ut Episcopos velit audire eorumque vota ad hanc S. Congregationem remittere.

Uti facile Eminentia Tua animadvertere potest, ne in cassum de hac re disceptetur et statuatur, vota Episcoporum quam primum desiderantur, non tamen ultra finem proximi mensis iunii currentis anni.

Haec dum Tecum communico et responsum expecto, sensus existimationis meae Tibi profiteor ac permanere gaudeo

Eminentiae Tuae frater in Christo

+ P. PALAZZINI, a Secretis

J. CARD. WRIGHT, Praef.

RELATIO DE OBSERVANTIA CANONICAE MATRIMONIORUM DISCIPLINAE.

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS - PROT. N. 94/71 A-g II - ROMAE, 2. III. 1971.
Em.mo ac Rev.mo Cardinali Antonio Poma, Praesidi Conferentiae Episcopalis Italiae.

Em.me ac Rev.me Domine,

Ad christiani connubii celebrationem rite peragendam atque eiusdem sacramentalitatem opportune tutandam haec Congregatio de Disciplina Sacramentorum die 29 Iunii 1941 Instructionem *Sacrosanctum* (A.A.S. XXXIII, 1941, pp.297-318) edendam curavit.

Cuius documenti valorem, longa progrediente aetate, imminutum non esse pro comperto habetur; quin immo novarum doctrinarum agendique rationem Ecclesiae doctrinis et principiis haud congruentium diffusio huic Dicasterio suadet pro bono animarum nonnulla quae in praefata Instructione praescribuntur quaeque maioris momenti aestimantur melius recognoscere vel, si necessarium sit, ad novam formam redigere ut rerum adiunctis et nostri temporis condicionibus efficacius adhaerere possint. Quod sane haec Congregatio ad effectum perducere desiderat; opus esse, tamen, censet noscenda congerere una cum observationibus vel forte difficultatibus quae a locorum Ordinariis Dicasterio significari queant.

Nunc vero huiusmodi notitias necnon perspectas difficultates aliaque Ordinariorum consilia Congregatio scire posset si locorum Ordinarii praescriptam "Relationem" (Cfr. n. 12 Instr. *Sacrosanctum*), iuxta haec *adnexum* formularum modulum, huc transmittendam curarent.

Humaniter, igitur, Eminentiam Tuam rogo ut, modis moribusque, qui Tibi ad rem aptiores in loco videantur, istius Nationis Ordinarii certiores fiant de opportunitate optatam Relationem, ad annum 1970 pertinentem, conficiendi, ita ut Dicasterium illam ante mensem maium curr. anni recipere valeat.

Cuncta Tibi bona fausta que a Deo adprecior et occasionem perlibenter nanciscor me, omni quo par est obsequio, profitendi

Eminentiae Tuae Rev.mae
addictissimum in Domino

JOS. CASORIA, *Secr.*

ANTONIUM CARD. SAMORE, *Praef.*

* * *

In questo numero del "Notiziario" viene inserito copia del modulo, con preghiera di rispedirlo, debitamente compilato, alla S. Congregazione dei Sacramenti (Piazza Pio XII., 10 - 00193 Roma)..

IN RICORDO DI MONS. ALBERTO CASTELLI

Appena si e' appresa la notizia della morte di Mons. Castelli la Segreteria Generale della C.E.I. pubblicava su "L'Osservatore Romano" questo annuncio:

Repentinamente e silenziosamente Monsignor Alberto Castelli, Arcivescovo Titolare di Rusio, ci ha lasciato ieri mattina.

Era ormai da tempo sofferente e non si nascondeva il pericolo di un attacco improvviso del suo male, anzi ci scherzava sopra con quel suo tipico fare che la consuetudine con i classici di lingua inglese gli aveva affinato.

La sua vita di sacerdote e di Vescovo non e' stata lunga perche' aveva poco piu' di 60 anni, ma e' stata intensa nella preparazione, per gl'incarichi molteplici, per l'impegno con cui li ha assolti.

La preparazione a Milano, a Roma, in Inghilterra aveva fatto di lui una figura completa di uomo e di Sacerdote. Aveva la cultura, il gusto raffinato, lo stile che altri puo' non apprezzare, ma che in realta' e' difficile acquisire e aggiornare nel rapido svolgere dei giorni o degli anni di questo nostro tempo.

Docente dell'Universita' Cattolica del S. Cuore in lingua e letteratura inglese, il 28 gennaio 1953 fu eletto Vescovo della Sede Titolare di Gerico e Ausiliare del Card. Adeodato Piazza per la Sede Suburbicaria di Sabina e Poggio Mirteto. Nell'agosto 1954 ebbe la nomina a Segretario provvisorio della Conferenza Episcopale Italiana. La cura della Diocesi e l'attivita' del lavoro presso la C.E.I. furono grossi impegni per Mons. Castelli. In diocesi porto' la sua passione per la catechesi e per la vita religiosa piu' impegnata. Alla C.E.I. fu suo merito avviare il lavoro della Segreteria e stabilire contatti di fraterna collaborazione con i Vescovi.

Rimase a Sabina e Poggio Mirteto sino al 1959 e alla C.E.I. sino al 1966 quando fu nominato Vice Presidente del Consilium de laicis. La sua cultura e la sua esperienza lo rendevano prezioso anche a livello internazionale.

Ora sentiamo un vuoto, quello di chi ci ha aiutato nel cammino con la luce della sua bonta'.

Roma, 8 marzo 1971

* * *

Il compianto Presule era nato in Siziano - Archidiocesi di Milano - il 19 agosto 1907 ed era stato ordinato sacerdote il 24 settembre 1930. Eletto alla Chiesa Tit. di Gerico con deputazione di Ausiliare della Diocesi Suburbicaria di Sabina e Poggio Mirteto il 28 gennaio 1953 aveva ricevuto

l'Ordinazione Episcopale il 25 marzo dello stesso anno. Il 10 gennaio 1961 era stato promosso alla sede Arcivescovile titolare di Rusio.

Addolorato per la scomparsa di Mons. Castelli, il Santo Padre ha manifestato il suo cordoglio ai familiari del defunto con il seguente telegramma:

Nel mesto ricordo del benemerito Monsignor Alberto Castelli, Arcivescovo titolare di Rusio, chiamato dal Signore al premio eterno dopo una intensa vita dedicata alla buona causa della cultura cattolica ed al fedele servizio della Santa Sede, assicuriamo una fervida preghiera di suffragio per la sua anima eletta ed impartiamo all'intera famiglia in lutto la confortatrice Apostolica Benedizione, pegno della nostra memore benevolenza.

PAULUS PP. VI

* * *

Le esequie hanno avuto luogo a Roma il 9 marzo, nella chiesa parrocchiale di S. Teresa del Bambino Gesù.

Hanno concelebrato Mons. Andrea Pangrazio - che all'omelia ha brevemente ricordato la figura del defunto Arcivescovo -, Mons. Caliaro, Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto, Mons. Luigi Cardini e Mons. Mario Alberti Segretari Aggiunti della C.E.I., Mons. Agostino Di Venanzio.

Il Card. Angelo Dell'Acqua ha impartito la benedizione alla salma.

VOTAZIONE DEI VESCOVI CIRCA IL DOCUMENTO PASTORALE "VIVERE LA FEDE OGGI"

Lettera circolare n. 789/71 del 5.III.1971, diretta ai Membri della C.E.I., a firma del Segretario Generale.

Mi pregio di rimettere copia del documento pastorale "Vivere la fede oggi" (stesura datata 28.2.1971), rielaborato dalla Commissione per la Dottrina della Fede e la Catechesi in base alle osservazioni pervenute dopo la prima consultazione.

E' vivo desiderio della medesima Commissione e di molti Vescovi che il documento, qualora ottenesse il consenso, venisse pubblicato prima della prossima Santa Pasqua. Si rende necessario, pertanto, che il voto - espresso con il solo *placet* o *non placet* - ci fosse rimesso, con l'allegata scheda, a stretto giro di posta e, comunque, non oltre il 20 marzo p.v.

Per questa votazione e' richiesta la maggioranza dei 2/3; percio' si raccomanda vivamente che tutti i Membri della C.E.I. votino.

MESSAGGIO PER LA "GIORNATA UNIVERSITARIA" 1971

Con un impegno che risale alle origini dell'Università Cattolica e non è mai venuto meno in 50 anni di vita, la comunità ecclesiale italiana si prepara alla prossima "giornata universitaria", che si terrà domenica 28 marzo.

È una iniziativa squisitamente italiana, seguita ben presto da altre nazioni, tale da dimostrare come la vita di questa istituzione abbia interessato pastori e fedeli, comprese le categorie più umili, perché scaturita da convinzioni profonde.

Questo intimo legame che esiste tra i cattolici italiani e la loro Università è destinato ora a svilupparsi coscientemente in un rapporto di collaborazione anche più attiva.

La Conferenza Episcopale Italiana, quasi a riassumere l'esigenza del Concilio e le istanze della vita ecclesiale del nostro Paese, intende partecipare da vicino ai problemi dell'Università Cattolica. Un comitato di Vescovi, appositamente costituito, ha il compito di dare il suo sostegno all'Istituto promotore di Studi superiori "G. Toniolo" e alla stessa Università nella sua opera di trasformazione, mentre le componenti qualificate e gli organi competenti sono impegnati ad attuare forme più rispondenti ai nostri tempi.

Inserita nel profondo travaglio della Chiesa e della società italiana, l'Università Cattolica continua a dare il suo specifico contributo, nell'ambito della cultura superiore, e a offrire un valido servizio a tutta la comunità. La fedeltà all'ispirazione originaria la impegna in un processo dinamico di sviluppo, che già si delinea in chiari orientamenti e in prospettive di carattere operativo. Essi richiamano le finalità proprie dell'Università Cattolica: ricerca scientifica da potenziare mediante l'istituzione dei Dipartimenti; "continuo sforzo di riflessione sul rapporto tra le scienze umane e la rivelazione cristiana nel rispetto delle legittime autonomie"; "preparazione alla professione mediante una cultura e un'educazione morale ispirata ai principi del cattolicesimo".

Data la complessità dei problemi, le innovazioni saranno graduali, ma non per questo meno efficaci nella vita dell'Università e nell'ambito della comunità italiana.

In questo momento così decisivo, la Conferenza Episcopale Italiana rinnova il suo appello a tutti i fedeli: la preghiera e l'aiuto per l'Università Cattolica siano segno di amore alla Chiesa e alla sua missione nel campo della cultura.

+ ANTONIO CARD. POMA
Presidente della C.E.I.

Roma, 15 marzo 1971

LETTERA AL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE BRASILIANA

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 839/71 - ROMA, 6.III.1971.
Al Signor Card. Alfred Vicente Scherer, Arcivescovo di Porto Alegre e
Presidente della C.E.B.

Eminenza Reverendissima,

questa lettera che indirizzo a V.E. quale Presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana, intende portare un deferente, affettuoso saluto a tutto l'Episcopato del Brasile da parte mia e dell'intero Episcopato italiano.

Abbiamo sempre seguito con letizia d'animo l'espandersi della vostra attivita' con ammirevole sforzo di approfondire ovunque il dono della verita' e di dare alle vostre Chiese una fisionomia dinamica e incidente, e comprendiamo fraternamente le difficolta' che dovete' affrontare e apostolicamente superare per rendere la testimonianza di fedelta' al Vangelo di pace, che viene annunciato ai poveri.

Le notizie poi che ci pervengono sulla situazione in cui si trovano non pochi sacerdoti nel vostro paese e gli episodi di violenza che si sono verificati verso alcuni di essi, ci hanno profondamente addolorati.

Tra di essi non manca qualcuno anche proveniente dal nostro paese, e venuto costi' per svolgere una attivita' di apostolato a favore di quanti hanno bisogno di luce divina e del conforto della solidarieta' umana nel nome di Cristo.

Abbiamo letto con ammirazione quanto ha potuto testimoniare per essi l'Arcivescovo di San Paolo, e quanto la Conferenza Episcopale ha potuto esplicitamente asserire anche circa l'operato di qualche Presule.

Noi speriamo che simili dichiarazioni rendano possibile ottenere che i dolorosi episodi cessino, e che chi si dedica all'apostolato per attuare il mandato ricevuto dal Signore in conformita' allo spirito di carita' che anima la Chiesa, possa serenamente svolgere la propria attivita' pastorale, e produrre tra i fratelli in Cristo quei benefici risultati di rinnovamento spirituale che sono esigenza peculiare del nostro tempo. Cio' varra' anche a ristabilire un clima di fiducia reciproca e soprattutto ad attuare una collaborazione costruttiva tra la comunita' civile e quella ecclesiale.

Vi portiamo questa testimonianza perche' sappiate che vi siamo vicini con profonda unita' di preghiera e con ogni voto di grazia celeste, mentre formuliamo l'augurio che ogni difficolta' serva solo a rendere piu' viva e prospera la Chiesa in Brasile e in particolare si meriti il dono di una numerosa schiera di ottimi ministri del Signore, i quali possano provvedere alle esigenze spirituali di una nazione che cresce in modo cosi' rapido sia numericamente che socialmente.

Con tale voto accogliete il nostro augurio di pace e di conforto divino, mentre io sono lieto di confermarvi

di Vostra Eminenza Rev.ma
dev.mo

+ ANTONIO CARD. POMA, *Presidente*

IL DOCUMENTO NORMATIVO DELLA CONSULTA GENERALE DELL' APOSTOLATO DEI LAICI

La copia del documento viene inserita in questo numero del "Notiziario".

Cogliendo le istanze espresse nella Dichiarazione finale della III Assemblea generale della C.E.I. (*I laici nella Chiesa in Italia dopo il Concilio - 19-24 febbraio 1968*) circa il coordinamento delle organizzazioni di apostolato (n. 7), la Consulta generale dell'apostolato dei laici ha proceduto a formulare un documento normativo che ne configura la natura e i fini, la composizione, la struttura.

Il documento, approvato dall'Assemblea Generale della Consulta il 16 maggio 1970, ha avuto il nulla osta del Consiglio di Presidenza della C.E.I. il 10 ottobre successivo.

Secondo tale documento "la Consulta generale e' luogo d'incontro delle Organizzazioni di apostolato dei laici ed ha lo scopo di accrescere l'unita' e la comunione del Popolo di Dio.

"A tal fine essa promuove e favorisce: a) la reciproca conoscenza; b) la comune riflessione; c) il confronto di idee e di esperienze; d) eventuali liberi accordi.

"La Consulta si pone ancora come luogo di studio comune dei problemi generali che interessano le Organizzazioni dei laici nel contesto ecclesiale e sociale italiano; in tale prospettiva essa collabora con la Conferenza episcopale italiana e, nel modo suo proprio, avanza proposte per l'elaborazione e l'esecuzione dei piani di attivita' pastorale". (Dal *Documento normativo della Consulta*).

Benche' le situazioni particolari delle singole diocesi richiedano soluzioni ad esse adeguate, il documento normativo della Consulta generale potra' essere utilmente consultato a titolo indicativo, per la promozione e la costituzione delle Consulte diocesane, essendo rilevante anche a livello diocesano l'esigenza dell'"incontro tra le varie organizzazioni di apostolato al fine di uno scambio di esperienze, di studio e di intesa operativa nel rispetto della natura e dei fini propri di ciascuna opera" (Dalla *Dichiarazione finale dell'Assemblea*).

ISTITUTI EDUCATIVO - ASSISTENZIALI

Con lettera circolare n. 733/71 del 26.2.1971, diretta ai Membri della C.E.I., la Segreteria Generale portava a conoscenza la seguente nota, con allegati, offerta come un aiuto "per valutare adeguatamente la gravita' di certe situazioni e per procedere ad eventuali azioni correttive ove se ne riveli il bisogno".

Si ha motivo di temere che la perquisizione ordinata da un magistrato per 286 Istituzioni Assistenziali della provincia di Roma, e che ha creato perplessita' nel settore assistenziale ed e' destinata ad avere dolorose ripercussioni sull'opinione pubblica, potrebbe ripetersi in altre province d'Italia, perche' la medesima denuncia e' stata presentata contemporaneamente a tutti i tribunali.

I problemi che emergono da questa situazione rivestono una delicatezza particolare, sia per i rapporti con l'autorita' civile, sia per i riflessi d'opinione pubblica nell'ambiente in cui le istituzioni operano, sia sugli stessi assistiti.

A prescindere da qualunque giudizio di merito - per la situazione di Roma prematuro - non si puo' fare a meno di notare che questo atto costituisce una presa di posizione nei confronti delle opere assistenziali cattoliche.

Appare quindi quanto mai necessario, urgente e indilazionabile:

- preoccuparsi dello stato delle diverse istituzioni assistenziali, e ingiungere a quelle che risultino carenti di mettersi in regola con le disposizioni legali:

a) per quanto riguarda la "dichiarazione di idoneita'" da rilasciarsi dal l'ONMI;

b) per quanto riguarda la trasmissione degli elenchi dei minori adottabili al tribunale dei minorenni;

- avere a disposizione dei rappresentanti legali perche' siano salvaguardati i diritti costituzionali degli "inquisiti" a norma del nuovo testo del Codice di procedura penale (Legge 5 dicembre 1969, n. 932);

- interessare le Commissioni diocesane per l'assistenza, che dovevano essere costituite in seguito alla lettera del Cardinale Segretario di Stato al Cardinale Presidente della C.E.I.

Pertanto tutte le istituzioni assistenziali per minori, anche diurne e comprese le scuole materne (1), che non abbiano acquisito questa dichiara-

(1) Con la "Precisazione" in data 10.III.1971 e' stato ricordato che "Non sono soggette al riconoscimento di idoneita' a funzionare, ne' all'attivita' di vigilanza dell'O.N.M.I., quelle istituzioni che non hanno finalita' assistenziali, quali: Convitti nazionali e collegi similari, Seminari e Collegi con esclusiva finalita' della formazione religiosa, preventori vigilati, scuole materne che non richiedono espressamente il riconoscimento giuridico come istituzioni pubbliche di beneficenza".

Questa dichiarazione e' contenuta in una circolare della Presidente nazionale della O.N.M.I., On. Angela Gotelli, in data 13 Agosto 1970, N.850 - Servizio Ass. Prot, n.14360.

Occorre pertanto attenersi alla circolare dell'O.N.M.I.

zione da parte dell'O.N.M.I. devono farne richiesta al piu' presto, con domanda inviata all'O.N.M.I. Provinciale per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, conservandone copia.

Si ricorda che la trasmissione dell'elenco dei minori, ricoverati in istituti, al tribunale dei minorenni e' legalmente doveroso e che la non ottemperanza comporta di per se' un reato punibile con la reclusione. Detto elenco va percio' trasmesso subito e senza eccezioni.

Anche se l'azione in corso puo' apparire motivata da esigenze contingenti, cio' non esime dalla necessita' di aiutare gli istituti assistenziali di ogni tipo ad adeguarsi alle leggi e alle attuali esigenze assistenziali, procedendo immediatamente ad un accertamento in maniera tale da prendere i provvedimenti che si reputino necessari. Meglio prevenire che subire conseguenze che sarebbero deleterie non solo per le istituzioni carenti, ma per tutte le istituzioni che, nonostante le loro benemerienze, rischiano di venir accumulate a persone o ad istituzioni che non sono piu' in grado di operare in un settore cosi' delicato.

26 febbraio 1971.

ALLEGATI

Riportiamo per opportuna conoscenza:

- a) il testo del "mandato di perquisizione";
- b) gli articoli del codice cui si fa riferimento in questo documento;
- c) il testo di modifica apportato al Codice di procedura penale (art. 304 modificato con la legge n. 317 del 17 dicembre 1969).

Allegato A

Il testo del "mandato di perquisizione" consegnato dagli inquirenti negli Istituti di Roma e' del seguente tenore:

"Il pretore letti gli atti relativi alla denuncia di Santanera Francesco; ritenuto che nell'Istituto si ha fondato motivo di ritenere che vi siano documenti relativi a reati previsti e puniti dagli art. 328 e 665 del Codice Penale, allo Stato delle indagini preliminari commessi da ignoti;

o r d i n a

l'esecuzione della perquisizione nei locali del suddetto istituto.

Allegato B

Dall'art. 328 del Codice Penale (*omissione o rifiuto di atti d'ufficio*) che, al 1 comma recita quanto segue:

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 80.000".

Dall'art. 665 (agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati) che recita:

“Chiunque senza la licenza dell'autorità e senza preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzia di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone o le riceve in convitto o in cura e' punito con l'arresto o con l'ammenda fino a Lire 40.000”.

L'art. 328 si riferisce al disposto sulla legge dell'adozione speciale che prescrive l'invio degli elenchi dei minori adottabili, mentre l'art. 665 si riferisce al disposto della legge dell'O.N.M.I. che prescrive che ogni istituzione o convivenza (assistenziale) per minori sia munita di regolare “dichiarazione di idoneità”.

Allegato C

Il “testo emendato” del Codice di procedura penale recita:

“L'articolo 304 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

(Avviso di procedimento. Nomina del difensore).

“Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore e' obbligato a comunicare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, avviso di procedimento, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

“L'avviso di procedimento, nel corso della istruzione, deve essere comunicato anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

“Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli l'invito a scegliere un difensore di ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque essere utilizzate.

“Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

“Il giudice nel primo atto del procedimento in cui e' presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171”.

Si coglie occasione per ricordare come sia necessario procedere con sollecitudine alla costituzione delle Commissioni diocesane per l'Assistenza Sociale, e notificarne la composizione alla Segreteria della C.E.I. servendosi dell'apposito modulo (cfr. “Notiziario”, n. 12 del 30.X.1970, pag. 220).

